



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO**  
**ROMA – SEZIONE PRIMA bis**

composto dai Magistrati:		N	/
- CESARE MASTROCOLA	Presidente	Reg. Sent.	
- ELENA STANIZZI	I Referendario Rel. Est.	N. 1796/1992 Reg. Ric.	
- DONATELLA SCALA	I Referendario		

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Sul ricorso N. 1796/1992 R.G. proposto dai Sig.ri Francesco Paolo TRAPANI, Flavio PACILIO, Francesco STEFANI, Giovanni MANES, Lucio RENNA, Roberto IACUMIN, Vito PALMISANO, Matteo LAURIOLA, Franco RUSSO, Luigi ANGELO, Pierangelo DELLI CARPINI, Pietro SORRENTINO, Antonio PICCI, Davide PADULA, Andrea MACRI', Vittorio ALFIERI, Pierpaolo LONGO, Pierpaolo MARSEGLIA, Bruno CORDARO, Francesco GALEONE, Fabio CORRONCA, Vincenzo BIANCO, Corrado BONAVIDA, Massimo DELLA TOMMASA, Maurizio GRECO, Davide DEL COCO, Antonio D'AMICO, Luigi FORTINO, Domenico GIUSTI, Giuseppe MARINELLI, Michele MIUCCI, Pasquale AGRILLO, Maurizio MASI, Pietro SIVIERI, Antonio APRILE, Antonio DE IACO, Giovanni D'AMURI, Francesco GUGLIELMINO, Antonino

MILONE, Massimiliano DI PLACIDO, Emanuele BERTONCELLI, Fabrizio MARCHIONNI, Lorenzo RAOSS, Flavio MOLINARO, Robertino DE CONTI, Ivano CUFFOLO, Arcangelo INDELLICATI, Carlo BOSCO, Dario ANDREUCCETTI, Luca PERONI, Andrea AGOSTINI, Luigi MONACO, Carlo BERNARDO CIDDIO, Enrico VITO, Fabrizio CENGIAROTTI, Roberto ZOCCHI, Tiziano MANNOCCHI, Francesco SUMMA, Massimo BATTISTON, Samuele SANSONETTI, Stefano NIMALI, Giovan Battista FORTUNA, Simmaco GOLINO, Walter TARISCHIOTTI, Sebastiano MIRANDA, Andrea DAPOR, Oronzo Fabio RIZZO, Giuseppe TREGLIA, Gianni BALSASSARRA, Lucio PASCA, Domenico ERRIGO, Valerio GOBBO, Massimiliano ROBERTO, Ivan ZECCA, Oreste SOSTEGNO, Vincenzo GIMIGNANI, Michele PASCALE, Silvio CERPELLONI, Gianfranco IASELLA, Giuseppe SCIOLI, Giuseppe TARDIO, Michele RECCIA, Francesco Gaetano BRUNO, Angelo SANTORO, Salvatore INDELICATO, Guido Antonello Gaio PATANO, Giampaolo MARANGONI, Vincenzo TEDESCO, Angelo DOSA, Tommaso STRAMAGLIA, Danilo GIOVAGNOLI, Pietro DE VECCHIS, Danilo SALIS, Stefano SAUTTO, Stefano FANTINI, Riccardo ZONTA, Paolo MARCHI, Elio ZANOTTO, Pietro LEGROTTAGLIE, Simone CAPRARA, Salvatore CARDACI, Pasquale COCOMAZZI, Giorgio PILLOSIO, Giacomo ADRIANI, Giuseppe FERRUCCI, Gennaro PASSEGGIA, Ambrogio SCIALDONE, Roberto ROSATI, Massimo ZITO, Vincenzo DI

BARI, Gianluca ROSSI, Giancarlo STEFANI, Cuono PULCRANO, Rosario RENELLA, Alessandro VOLTOLINI, Salvatore Giuseppe CORVINO, Pierre PALMUCCI, Enrico IOZZI, Stefano RUFFO, Andrea STEGAGNINI, Marcello RIZZO, Enrico DE ROSSO, Michele GIAGNORIO, Federico MISSIO, Gerardo PIETRAFESA, Claudio BRAY, Salvatore AFFINITO, Antonio VINCIGUERRA, Ferdinando MAZZARELLI, Lamberto COLACI, Giuseppe MASTRANGELO, Francesco SANTORO, Pancrazio SANTACROCE, Rosario GIORDANO, Giuseppe LUISI, Luigi AULETTA, Vincenzo TERZO, Enrico ALLEGRETTI, Roberto ZARAMELLA, Gianluca RAGOSTA, Aniello LATINO, Antonio DI GUIDA, Camillo BUSATTI, Vincenzo MURGO, Fabrizio STANO, Marco NICOLIS, Cosimo Damiano DIMONTE, Gianfranco FELICI, Alberto ZAVAGNO, Massimo BELLINI, Paolo BRUNI, Gerardo PERNA, Elio PANAMA', Raffaele LATINO, Mario LONGO, Roberto PALMIERI, Salvatore PAGANO, Michele TESSITORE, Vincenzo SCHETTINO, Domenico CAVALLO, Sergio FONTE, Dario CADAMURO, Davide BORDIN, Patrizio RAFFAELE, Gianni URGOLO, Marino PASQUALINI, Ugo PISANI, Enrico COLMAN, Paolo MATTO, Roberto DI GAETANO, Carlo FUSILLO, Nicola TAFURI, Arturo RUSSO, Luigi CIRILLO, Gennaro MARANO, Paolo Alberto DI BARTOLOMEO, Enrico LAMBERTI, Leonardo VERGURA, Francesco TORSI, Luigi PISTILLO, Andrea SORO, Massimo ABBATE, Antonio Sabino DE VENEZIA, Michele

CARUSO, Angelo COCO, Alessandro CICOGNA, Alberto VISONA', Daniele MENIS, Giuseppe LAVALPOLICELLA, Raffaele PAU, Antonio TANGREDI, Gennaro DI GIACOMO, Alberto GUARINO, Pietro RUSSO, Michele MELCHIONDA, Aurelio DE GIUSEPPE, Federico BORDIN, Mauro BOCCADORO, Giustino GASPARI, Giuseppe PAGANO, Fabrizio FAVERO, Massimo Girolamo TUSA, Raimondo LOMBARDO, Giuseppe CARRO, Stefano CITO, Stefano CALO', Michele COVRE, Davide DE MONACO, Giovanni MARRAZZO, Salvatore BALSAMO, Massimiliano CANCEMI, Giuseppe VALENTI, Simone BRAGGIE', Livio ROMANI, Denis Pietro VERONESE, Gerardo MIGNONE, Nicola ANTONACCI, Ignazio PIRAS, Riccardo LUPO, Francesco Paolo DE LUCA, Luca PALLANTE, Gian Luca CHIEREGATI, Adolfo QUOCCI, Alberto SCARSI, Francesco DE FILIPPO, Simone MARCHINI, Michele LOVERGINE, Luigi FINELLI, Andrea RICCIARELLI, Luigi LEGNO, Gerardo Antonio RUINA, rappresentati e difesi dall'Avv. Lelio Limoni, dall'Avv. Graziano Dusi e dall'Avv. Benito Pietro Panariti ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale di quest'ultimo sito in Roma, Via Celimontana n. 38;

**CONTRO**

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

**PER OTTENERE**

- l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di fine ferma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Pubblica Udienza del 7 luglio 2003, l'Avv. Benito Pietro Panariti per la parte ricorrente e l'Avv. dello Stato Marina Russo per l'Amministrazione costituita - Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di rivestire la qualifica di sottufficiali dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo e che al termine del periodo di ferma volontaria, e quindi anteriormente all'assunzione in servizio permanente effettivo, non hanno ricevuto la corresponsione del premio di congedamento o di fine ferma nella misura pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato o quella diversa stabilita dalla legge.

Nel chiedere al Giudice adito l'accertamento del loro diritto alla corresponsione di detto premio, con conseguente condanna

dell'intimata Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, affidano i ricorrenti la loro richiesta alla proposizione dei seguenti motivi di censura:

- violazione dell'art. 42, comma 1, della legge n. 599 del 1954; eccesso di potere;

- violazione dell'art. 40 della legge n. 958 del 1986 e degli artt. 3 e 4 della Costituzione; eccesso di potere.

Nel richiamare i ricorrenti il contenuto delle disposizioni invocate a sostegno della pretesa, affermano la spettanza del loro diritto a percepire il premio di congedamento, il quale è escluso solo con riferimento alle ipotesi in cui il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Né, secondo tesi ricorsuale, potrebbe costituire elemento ostativo alla corresponsione del premio in questione la circostanza che i ricorrenti siano transitati nel servizio permanente effettivo, come anche affermato dal Consiglio di Stato con parere del 3 novembre 1990 con riguardo alla categoria degli ufficiali, cui non potrebbe non assimilarsi, ai fini in questione, quella dei sottufficiali, e confermato dalla circolare del Ministero della Difesa del 14 aprile 1987.

In proposito, denunciano i ricorrenti la ingiustificata disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche dei sottufficiali di complemento, cui viene riconosciuto il premio di fine ferma, e i

sottufficiali transitati in servizio permanente effettivo ed arruolati ai sensi della legge n. 212 del 1983, quali i ricorrenti, cui tale diritto viene invece negato.

Lamentano, altresì i ricorrenti il contrasto tra il riconoscimento, per effetto della circolare del Ministero della Difesa del 14 aprile 1987, della spettanza dell'invocato diritto e la mancata corresponsione del premio in questione.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione con formula di rito.

Alla Pubblica Udienza del 7 luglio 2003, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

## **DIRITTO**

Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti - sottufficiali dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo - propongono azione di accertamento del loro diritto alla corresponsione del premio di congedamento o di fine ferma nella misura pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato o quella diversa stabilita dalla legge, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, lamentando il mancato pagamento della stessa al termine del periodo di ferma volontaria, e quindi anteriormente all'assunzione in servizio permanente effettivo.

Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre.

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento della controversia che qui occupa, viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 – recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata – il quale, nel disciplinare l'istituto del premio di congedamento, dispone, al comma 1, che “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.”. Analoga previsione, riferita ad altra categoria di soggetti, è contenuta nel successivo comma 2, ai sensi del quale “Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.”

La portata di tali previsioni va individuata mediante lettura congiunta delle stesse con la disposizione di cui all'art. 42 della legge 31 luglio 1954, n. 599 – recante norme sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – il quale dispone, al comma 1, che “Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di



legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.”.

La ricognizione delle disposizioni recanti la disciplina del premio di fine ferma vanno coordinate a loro volta, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicabilità dell'istituto, con la disposizione di cui all'art. 32 della legge n. 958 del 1986, il quale, nel disciplinare il trattamento economico, prevede al comma 1 che “ Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo” mentre al comma 2 dispone che “Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria”.

Tali norme, recando l'equiparazione del trattamento economico dei sottotenenti di complemento e gradi corrispondenti a quello dei pari grado in servizio permanente effettivo, nonché quello dei sergenti e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata a quello dei pari grado in ferma volontaria, consentono, in forza di un procedimento analogico ricalcato dalle stesse, di ricomprendere nell'ambito dei beneficiari del premio di fine ferma anche i soggetti transitati, a conclusione della ferma volontaria, nel servizio permanente effettivo.

Pertanto, a fronte della espressa equiparazione ai fini economici tra le predette categorie di soggetti contenuta nelle citate norme, appare

conforme al sistema ritenere che il premio di fine ferma si applichi anche ai militari transitati nel servizio permanente effettivo successivamente al completamento della ferma volontaria o della rafferma, mentre, diversamente opinando, si inserirebbero nella lettura ed applicazione delle disposizioni esaminate elementi di irrazionale disparità di trattamento.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame va accolto, con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto alla corresponsione del premio di fine ferma, per l'effetto condannando l'Amministrazione della Difesa al pagamento delle relative somme, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi come per legge, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**- Roma -Sezione Prima bis-**

Pronunciando sul ricorso N. 1796/1992 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione della Difesa al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo di premio di fine ferma, maggiorate da interessi legali e

rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2003.

Dott. Cesare MASTROCOLA – Presidente

Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore